



REGOLAMENTO INTERNO DI SMARCHIATURA **DELLA DOP “PARMIGIANO REGGIANO”**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, riconosciuto e incaricato ai sensi dell’art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128 con D.M. 24 aprile 2002 (incarico confermato, da ultimo, con D.M. 12 giugno 2026) (in seguito, Consorzio), adotta il presente Regolamento interno di smarchiatura o declassamento (in seguito, Regolamento) ai sensi degli artt. 1, comma 2-bis del D. Lgs. 297/04, 4 del D.M. 21 luglio 2011 e 20 del D.M. 3 giugno 2026 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (in seguito, Masaf).

2. Il presente Regolamento si applica esclusivamente alle forme già certificate come DOP “Parmigiano Reggiano” e detenute per la commercializzazione o l’immissione al consumo tal quali, senza dover essere sottoposte ad ulteriori fasi di lavorazione e/o certificazione (in seguito, prodotto già certificato), per le quali il soggetto immesso nel sistema di controllo non abbia usufruito di contributi pubblici.

3. Per smarchiatura o declassamento (in seguito, smarchiatura) si intende la rimozione dal prodotto già certificato della marchiatura di origine (tra cui la dicitura a puntini Parmigiano-Reggiano) dallo scalzo della forma.

Art. 2 – Criteri per il rilascio dell’autorizzazione del Consorzio alla smarchiatura

1. Il soggetto che ha necessità di smarchiare il prodotto già certificato può chiedere al Consorzio la smarchiatura soltanto nell’ipotesi in cui il prodotto, già certificato, non sia più conforme al disciplinare per vizi occulti o correzioni/difetti maturati nel corso della



stagionatura, tenuto conto della Classificazione merceologica del formaggio prevista nell'Allegato al Regolamento di marchiatura parte del disciplinare della DOP "Parmigiano Reggiano".

2. La richiesta di smarchiatura deve essere indirizzata al Consorzio, Servizi Istituzionali, per posta elettronica all'indirizzo istituzionali@parmigiano-reggiano.it o via PEC all'indirizzo vigilanza@pec.parmigianoreggiano.it e deve almeno contenere:

- i dati identificativi del richiedente;
- l'identificazione di ogni singola forma che si intende smarchiare attraverso l'indicazione della matricola, dell'anno e del mese di produzione nonché della placca di caseina, accompagnata da fotografie della/e forma/e con evidenza degli elementi sopra indicati e dei vizi o difetti riscontrati;
- il numero di forme che si intende smarchiare;
- i motivi per cui il prodotto già certificato non è più conforme al disciplinare di produzione, tenuto conto della Classificazione merceologica del formaggio, specificando che la smarchiatura non determina distorsione del mercato e della concorrenza e non è effettuata a fini commerciali;
- la dichiarazione del soggetto immesso nel sistema di controllo di non aver usufruito, per il prodotto che si vuole smarchiare, di contributi pubblici.

Art. 3 – Modalità di individuazione del prodotto già certificato da sottoporre a smarchiatura

1. Il provvedimento del Consorzio che autorizza la smarchiatura del prodotto già certificato deve individuare la forma ovvero le forme sulla base della matricola, dell'anno e del mese di produzione nonché della placca di caseina.

Art. 4 – Modalità di controllo e documentazione dell’attività di smarchiatura

1. L’attività di smarchiatura è autorizzata ed effettuata dal personale preposto del Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, previa verifica che il prodotto già certificato non è più conforme al disciplinare di produzione, tenuto conto della Classificazione merceologica del formaggio e dopo aver accertato il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 2.2 del presente Regolamento. La decisione del Consorzio è comunicata al soggetto richiedente. In caso di autorizzazione, si comunica altresì il giorno e l’ora in cui si procederà all’attività di smarchiatura.

2. Per l’attività di cui all’art. 4.1 del presente Regolamento si redige apposito verbale, in tre originali, sottoscritto dal personale preposto del Consorzio nonché dal legale rappresentante *pro tempore* del soggetto che ha necessità di procedere alla smarchiatura.

Un primo originale viene conservato dal Consorzio, un secondo originale viene trasmesso dal Consorzio all’organismo delegato (già organismo di controllo) ad effettuare i controlli per la DOP “Parmigiano Reggiano” (in seguito, organismo delegato) secondo le modalità di cui all’art. 5.1 e un terzo originale viene consegnato al soggetto che ha richiesto l’esecuzione dell’attività di smarchiatura.

Art. 5 – Modalità e tempi di comunicazione all’organismo delegato dell’attività di smarchiatura

1. Il Consorzio trasmette all’organismo delegato, per posta elettronica o via PEC, il verbale dell’attività di smarchiatura eseguita ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento, entro 15 giorni dalla conclusione di tale attività.

Art. 6 – Costi dell’attività di smarchiatura

1. I costi dell’attività di smarchiatura sono a carico del soggetto richiedente.



Art. 7 – Divieto di utilizzo sul prodotto smarchiato della DOP ‘Parmigiano Reggiano’ e di altre indicazioni

1. Sul prodotto smarchiato è vietato utilizzare la DOP ‘Parmigiano Reggiano’, i segni distintivi della DOP ‘Parmigiano Reggiano’, l’indicazione ‘Denominazione di Origine Protetta’ e la sua abbreviazione ‘DOP’ nonché il simbolo dell’Unione ad essa associato.

Art. 8 – Approvazione del Masaf

1. Il presente Regolamento è stato approvato dal Masaf ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.M. 21 luglio 2011 e dell’art. 20, comma 2 del D.M. 3 giugno 2026.